

COMUNE DI PALMA CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Via Municipio n. 74 – Tel. 081/8207411 – Fax: 081.8246065 – www.palmacampania.com

SETTORE SPORT

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Delegato proponente FILIPPO LUCIANO CARRELLA

OTTOBRE 2009

Regolamento della Consulta Comunale dello Sport – Comune di Palma Campania - **Pagina 1/10**

ART. 1 ISTITUZIONE

Il Comune di Palma Campania riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa confacente a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero; oltre a promuovere e sostenere tutte le società e le associazioni sportive presenti sul territorio.

ART. 2 FINALITA'

1) La Consulta dello Sport è un organismo di partecipazione dell'Amministrazione Comunale di Palma Campania alle problematiche dello sport ed ha le seguenti finalità:

- a) contribuire alla definizione degli obiettivi e dei programmi sullo sport di competenza dell'Amministrazione Comunale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio dell'Ente;
- b) esprimere pareri motivati e formulare proposte specifiche per la realizzazione ed il miglioramento del sistema sportivo comunale;
- c) favorire e promuovere incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport, sulla medicina sportiva e sulla prevenzione, rivolti agli atleti, a tutti i cittadini ed in particolare ai ragazzi ed adolescenti;
- d) fungere da organo consultivo per le società sportive palmesi;
- e) fungere da tramite tra le società sportive palmesi e l'Amministrazione Comunale facendo da portavoce delle loro esigenze e problematiche;
- f) proporre all'Amministrazione Comunale il programma di coordinamento per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- g) proporre all'Amministrazione Comunale la promozione di manifestazioni sportive a carattere cittadino, provinciale, regionale e nazionale;
- h) esprimere pareri consultivi in ordine alle convenzioni di impianti sportivi;
- i) formulare pareri consultivi o proposte di miglioramento o manutenzione delle strutture sportive esistenti;
- l) esprimere pareri consultivi su tutto quanto l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno perseguire nel campo dello sport;
- m) incentivare la costituzione di nuove società sportive ed in special modo quelle che praticano uno sport non ancora presente sul territorio palmese;
- n) organizzare annualmente un programma di incremento delle attività sportive presenti sul territorio comunale;

-o) promuovere l'organizzazione di momenti ludici riguardanti tutte le componenti della società palmese;

-p) studiare i problemi sportivi in generale e proporre iniziative atte a incrementare e potenziare ogni forma di attività sportiva, con particolare riguardo a quella formativa, educativa e a carattere dilettantistico;

-q) mantenere collegamenti con le scuole, gruppi anziani, pro-loco, gruppi parrocchiali e altri gruppi con scopi socio-culturali al fine di raccordare le iniziative svolte nel paese;

-r) proporre all'Amministrazione Comunale modifiche al presente Regolamento.

2) Organizzazione e modalità di funzionamento della Consulta dello Sport sono disciplinate dal presente Regolamento e per situazioni e fattispecie non espressamente ivi contemplate, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento del consiglio comunale.

ART. 3 SEDE DELLA CONSULTA DELLO SPORT

La sede della Consulta dello Sport è presso la residenza Municipale. Il Comitato Esecutivo e l'Assemblea Generale di regola si riuniscono presso la residenza municipale o nei locali all'uopo individuati.

ART. 4 ORGANI

1) Sono organi della Consulta dello Sport: a) Il Comitato Esecutivo; b) il Presidente; c) l'Assemblea Generale.

2) La partecipazione agli organi della Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non competono gettoni o rimborsi spese di qualsiasi natura o sorta.

ART. 5 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo della Consulta dello Sport è costituita da: a)- l'assessore o delegato allo Sport; b)- tre persone nominate dal Consiglio Comunale (due dalla maggioranza e uno dalla minoranza).

ART. 6 MODALITA' DI NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO

1) Possono partecipare alla Consulta dello Sport esclusivamente i tre (3) membri designati ed eletti dal Consiglio Comunale ma estranei allo stesso.

2) I requisiti dei membri eleggibili sono gli stessi previsti dalla normativa vigente per essere eletti Consiglieri Comunali con l'eccezione della obbligatorietà della residenza nel comune di Palma Campania e del possesso di una comprovata esperienza nel mondo dello Sport.

- 3) La nomina dei componenti della Consulta dello Sport verrà fatta dal Consiglio Comunale con due distinte votazione: - due (2) verranno eletti autonomamente dai consiglieri di Maggioranza; - uno (1) verrà eletto autonomamente dai consiglieri di minoranza.
- 4) Ogni consigliere di maggioranza dovrà indicare, con la propria votazione, nome, cognome e dati anagrafici di due persone residenti esclusivamente nel Comune di Palma Campania e con comprovata esperienza nel mondo dello sport.
- 5) Risulteranno eletti le due persone che avranno totalizzato più voti dai consiglieri maggioranza.
- 6) Ogni consigliere di minoranza dovrà indicare, con la propria votazione, nome, cognome e dati anagrafici di una persona residente nel Comune di Palma Campania e con comprovata esperienza nel mondo dello sport.
- 7) Risulterà eletto la persona che avrà totalizzato più voti dai consiglieri di minoranza.
- 8) La votazione sarà considerata valida se saranno presenti i 2/3 dei consiglieri di maggioranza e/o i 2/3 dei consiglieri di minoranza
- 9) I tre (3) membri eletti costituiranno il Comitato Esecutivo.
- 10) Successivamente alla votazione dei 3 membri, il delegato o assessore allo Sport provvede a notificare, entro 10 giorni, notizia della nomina alle persone elette, unitamente al presente regolamento. Alla prima riunione del Comitato Esecutivo, convocato straordinariamente dallo stesso delegato o assessore allo Sport, ogni membro eletto dovrà esprimere il proprio consenso alla partecipazione alla Consulta dello Sport con la sottoscrizione di un apposito modulo d'accettazione.
- 11) In caso di dimissioni o espulsione di uno o più membri questi dovranno essere sostituiti entro un mese secondo le modalità di cui al precedente comma 1 dai consiglieri di maggioranza e/o opposizione di riferimento.
- 12) In caso di dimissioni in "toto" del Comitato Esecutivo, l'amministrazione comunale convocherà, con somma urgenza, (entro 10 giorni), un consiglio comunale ad hoc, per la nomina dei nuovi membri con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
- 13) Il Comitato esecutivo ha una durata pari a quella del Consiglio Comunale e comunque dura fino alla nomina dei sostituti.
- 14) I membri partecipanti sono tenuti ad adempiere al loro compito con la massima diligenza e responsabilità.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO

- 1) La qualità di Socio si perde:

-a) per rinuncia;

- b) per morte;

- c) per espulsione.

2) La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Consulta e/o delegato o assessore allo Sport con lettera raccomandata o protocollata presso gli uffici comunali.

3) I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento ed alle deliberazioni prese dal Comitato Esecutivo;

- qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Consulta dello Sport;

- quando, senza giustificato motivo, non partecipano, per tre volte consecutive, alle riunioni del Comitato esecutivo.

4) L'espulsione è decisa dalla maggioranza qualificata –due terzi (2/3)- del Comitato esecutivo, con appropriate motivazioni scritte che dovranno essere protocollate presso l'ufficio comunale, debitamente sottoscritte.

5) In caso di espulsione il Consiglio Comunale nominerà il/i sostituto/i secondo le modalità e i tempi di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Regolamento

ART. 8 SVOLGIMENTO SEDUTE DEL COMITATO ESECUTIVO

1) Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2) Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Consulta dello Sport o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce nella presidenza del Comitato.

3) Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

4) Le votazioni vengono fatte con voto palese. Si utilizza il voto a scrutinio segreto solo quando questo venga richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica.

5) I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente della Consulta dello Sport, o da colui che lo sostituisce nella presidenza, e dal Segretario.

ART. 9 – COMITATO ESECUTIVO: FUNZIONI E POTERI

1) Al Comitato esecutivo sono attribuiti i compiti di amministrazione e di gestione della Consulta dello Sport, nell'ambito ed in attuazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti nel presente Regolamento. Il Comitato Esecutivo ha piena ed esclusiva competenza in ordine alla determinazione dei programmi, in cui debbono essere individuati, con riferimento ad un congruo periodo di tempo ed in rapporto alla utilizzazione di un eventuale patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, le priorità e gli strumenti di intervento della Consulta dello Sport.

2) Il Comitato Esecutivo ha pertanto tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Consulta dello Sport. In particolare, e a titolo puramente esemplificativo, il Comitato Esecutivo, oltre alle competenze e funzioni riconosciutegli da norme e dal presente Regolamento, provvede:

-a) alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Consulta dello Sport, tutti scelti tra i membri dello stesso Comitato Esecuti

-b) al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

-c) alla elaborazione di proposte e di piani da sottoporre all'Assemblea Generale;

-d) alla esecuzione delle disposizioni generali approvate dall'Assemblea Generale;

3) I componenti del Comitato Esecutivo possono essere invitati alle sedute del Consiglio Comunale o nelle riunioni delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti riguardanti lo Sport e/o la pratica motoria e argomenti attinenti. L'invito rivolto ai componenti del Comitato Esecutivo deve essere contenuto nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari, nel qual caso i componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti a partecipare alla riunione a cui siano stati invitati.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

1) Il Presidente della Consulta dello Sport è nominato dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri nella sua prima seduta d'insediamento, con votazione palese. Sarà eletto colui che avrà selezionato più voti.

2) Il Presidente della Consulta dello Sport assume le proprie funzioni non appena nominato.

3) Il Presidente della Consulta dello Sport, in quanto è anche Presidente del Comitato Esecutivo, è titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Organo. Spettano infatti al Presidente compiti essenzialmente d'ordine, di impulso e di coordinamento del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Generale, da lui presieduti, e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte. Inoltre convoca le riunioni del Comitato Esecutivo e quelle dell'Assemblea Generale.

4) In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza della Consulta e i compiti previsti per la sua carica spettano al Vice Presidente della Consulta dello Sport.

ART. 11 – IL VICE PRESIDENTE

1) Il Vice Presidente della Consulta dello Sport viene eletto dal Comitato Esecutivo nella sua prima seduta d'insediamento, secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 1;

2) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni:

- a) quando quest'ultimo risulti impedito, per causa di forza maggiore a svolgere le sue ordinarie funzioni;
- b) quando il Presidente, di sua volontà, delega il suo Vice a sostituirlo in determinate funzioni o manifestazioni;
- c) nelle more di nuove elezioni, nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, si dimetta prima della scadenza del mandato;
- d) in caso di dimissioni del Presidente;
- e) in tutte le altre occasione che renda opportuno o necessario

ART. 12 – IL SEGRETARIO

1) Risulterà Segretario della Consulta dello Sport quello dei tre membri non eletto come Presidente e Vice Presidente.

2) Il Segretario:

- a) Svolge la funzione di verbalizzare le riunioni del C.d.A.;
- b) cura la tenuta del Libro verbali della Consulta dello Sport e di altre eventuali riunioni con le società, associazioni, organizzazioni e/o federazioni sportive, gli Enti pubblici e/o privati, le commissioni, le consulte e le rappresentanze varie;
- c) provvede, almeno 5 giorni prima della data stabilita, alla convocazione alla riunione di tutti i membri della Consulta dello Sport indicando l'orario e l'ordine del giorno stabilito nella riunione del Comitato Esecutivo;
- d) in caso di riunioni con le società, associazioni, organizzazioni e/o federazioni sportive, gli Enti pubblici e/o privati, le commissioni, le consulte e le rappresentanze varie, provvede alla convocazione anche di quest'ultimi rispettando i termini di cui alla lettera sub c);
- e) affigge alla bacheca comunale o quella della sede della Consulta le decisioni prese dal Comitato Esecutivo.

ART. 13 II VICE SEGRETARIO

1) Fungerà da Vice Segretario, il Vice Presidente della Consulta dello Sport quando il segretario risulti:

- a) impedito, per causa di forza maggiore a svolgere le sue ordinarie funzioni;
- b) quando, di sua volontà, delega il suo Vice a sostituirlo in determinate funzioni o manifestazioni;

- c) nelle more di nuove elezioni, nel caso in cui il Segretario, per qualsiasi motivo, si dimetta prima della scadenza del mandato;
- d) in caso di dimissioni del Segretario;
- e) in tutte le altre occasione che renda opportuno o necessario.

ART. 14 DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Il Comitato Esecutivo e la carica di Presidente e vice-presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Consulta. I componenti possono essere rieletti.

ART. 15 ASSEMBLEA GENERALE

1) L'Assemblea Generale della Consulta dello Sport è costituita da:

- a) l'assessore o delegato allo sport;
- b) il presidente e i componenti del Comitato esecutivo;
- c) un rappresentante per ogni associazione o Società sportiva iscritta all'Albo Comunale;
- d) un rappresentante per ogni associazione o Società sportiva anche non iscritta all'Albo Comunale purchè operante nel territorio comunale;
- e) il responsabile del centro sportivo scolastico, o suo delegato, di ciascuna scuola dell'obbligo e ciascuna scuola media superiore del territorio;
- f) un rappresentante per ogni associazione portatori di handicap che organizza attività motorie sportive nel territorio comunale.

2) Possono inoltre essere invitati per la discussione di particolari punti posti all'ordine del giorno, le seguenti figure:

- a) il Presidente del CONI o suo delegato;
- b) un rappresentante delle Federazioni Sportive;
- c) Servizio di Medicina Sportiva;
- d) personaggi di elevato spessore del mondo dello Sport.

ART. 16 COMPITI E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è un organo consultivo e propositivo della Consulta dello Sport pertanto rientrano tra le sue funzioni:

- a) elaborazioni di proposte, piani, programmi e progetti aventi ad oggetto una delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

-b) esprimere pareri motivati su argomenti rientranti all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

- 1) L'Assemblea Generale si riunisce di regola almeno due volte all'anno, presso la sede della Consulta dello Sport od altrove, previa convocazione da parte del Presidente della Consulta stessa o di chi ne fa le veci.
- 2) La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fatta per iscritto a tutti soggetti previsti dall'art. 15 comma 1 ed eventualmente a quelli previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3) La convocazione può essere anche fatta mediante telegrafo e/o telefax e/o raccomandata a mano.
- 4) Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 15 comma 1 invitati all'Assemblea Generale, possono partecipare alla stessa con un massimo di due rappresentanti;
- 5) Nei casi di urgenza tale convocazione può aver luogo anche dopo i cinque giorni in precedenza stabiliti ma almeno 24 ore prima del giorno e dell'ora della riunione.
- 6) Nel caso di convocazione straordinaria richiesta da componenti dell'Assemblea Generale a norma del successivo comma del presente articolo, l'esistenza di ragioni di urgenza si presume.
- 7) I rappresentanti delle categorie previsti dall'art. 15 comma 1, in numero non inferiore a tre, possono chiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea Generale, indicando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno e su cui deliberare. La richiesta di convocazione straordinaria deve avvenire con lettera protocollata agli uffici comunali o raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente della Consulta dello Sport o allo stesso consegnate a mano.
- 8) Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria non sia soddisfatta entro 7 giorni dal ricevimento, i richiedenti possono convocare direttamente l'Assemblea Generale con avviso di convocazione formato e spedito a loro cura al Presidente della Consulta dello sport e all'assessore e/o delegato allo sport.
- 9) Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei categorie invitate.
- 10) Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Consulta o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce nella presidenza del Comitato Esecutivo.
- 11) I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente della Consulta, o da colui che lo sostituisce nella presidenza, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante delle categorie invitate.

ART. 18 – OBBLIGHI DELLO'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1) L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo e il dovere (per il tramite dell'assessore e/o delegato allo Sport e dell'Ufficio Comunale Servizio Sport) di:

- a) dotare di una sede istituzionale la Consulta dello Sport;
- b) vigilare e pronunciarsi sulle attività del Comitato Esecutivo e sul rispetto dei principi guida del presente Regolamento;
- c) vigilare e pronunciarsi sull'interpretazione del presente Regolamento e dei eventuali regolamenti di attuazione dello stesso;
- d) mettere a disposizione della Consulta dello Sport apposito stanziamento, inserito nel P.E.G. del Settore Sport al fine di finanziare e dare attuazione ad iniziative e progetti di particolare rilevanza della stessa Consulta dello Sport;
- e) di porre in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi necessari per la migliore gestione e funzionamento della Consulta dello Sport.